
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nozione di dolo processuale quale motivo di revocazione della sentenza

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1 in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa detta controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. Il dolo è altresì rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.9.2014, n. 20359

...omissis...

Il motivo è inammissibile.

L'inammissibilità consegue al fatto che non risultano trascritte né risultano prodotte unitamente al ricorso per cassazione né, infine, risultano indicazioni certe per la loro facile reperibilità nei fascicoli di parte o di ufficio delle pregresse fasi del giudizio, le quietanze che sarebbero state rinvenute successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e che confermerebbero l'assunto della ricorrente circa il dolo della controparte. Ciò costituisce palese violazione degli oneri di duplice indicazione contenuti nell'art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, norme che consacrano e positivizzano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il motivo è altresì infondato perché contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1 in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa detta controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità". (Cass., 19 settembre 2008, n. 23866; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3488; Cass. 3 maggio 1991, n. 4833; Cass. 5 giugno 1993, n. 6322).

Il dolo è altresì rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso. Il giudice della revocazione ha condotto l'indagine relativamente a tutti gli elementi necessari per la configurazione del dolo revocatorio, e lo ha escluso con un ragionamento che è coerente, corretto e perfettamente rispondente ai principi di diritto ripetutamente affermati da questo Giudice di legittimità.

Al di là del mero mendacio che la ricorrente addebita al lavoratore, non vengono neppure indicati atti o comportamenti posti in essere dalla controparte e diretti a configurare l'artificio o il raggiro, mentre emergono dalla stessa sentenza elementi dai quali è possibile desumere che la decisione oggetto di revocazione è stata resa a seguito di una compiuta istruttoria, costituita anche dall'assunzione di prova testimoniale. Deve pertanto escludersi che la decisione sia stata resa sulla base delle mere allegazioni del lavoratore, e, correlativamente, che le stesse abbiano determinato in modo unico ed esclusivo il convincimento del giudice.

Con il secondo motivo di ricorso la Lega navale denuncia la sentenza per la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3. Assume la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha escluso l'incolpevolezza dell'ignoranza circa l'esistenza dei documenti successivamente rinvenuti nella cassaforte, poiché il legale rappresentante

della Lega all'epoca dell'introduzione del giudizio non era a conoscenza dell'esistenza di documenti che attenevano ad una gestione precedente, né poteva prevedere che tali documenti fossero custoditi in una cassaforte in disuso. Quanto alla decisività della documentazione, essa emergeva dagli importi vari risultanti dalle quietanze e diversi da quelli dichiarati (peraltro in misura fissa) dal ricorrente.

Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni su espresse in ordine alla mancanza di autosufficienza del ricorso: la parte non ha trascritto né depositato - come previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., n. 4 - le quietanze ed il libro mastro che sarebbero stati rinvenuti tardivamente, né ha indicato quale sia l'affermazione del tribunale che integri il vizio denunciato della violazione o falsa applicazione della norma invocata.

Deve infatti ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass., 8 aprile 2002, n. 5024; cui adde, da ultimo, Cass., ord. 8 gennaio 2014, n. 187), "Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 c.p.c., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile"(v. pure Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).

Il motivo di impugnazione qui in esame non specifica in quale parte e per quali ragioni sarebbe stato violato il disposto delle norme richiamate in rubrica, così che è rimasto non identificato il collegamento logico tra le ragioni di censura rivolte nei confronti della sentenza impugnata ed i precetti normativi che sono stati richiamati a sostegno dell'impugnazione.

Deve aggiungersi che il giudizio del tribunale circa l'insussistenza del requisito dell'impossibilità di produrre i documenti durante il corso del giudizio "per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario" è un giudizio di mero fatto, insindacabile, se congruamente e adeguatamente motivato.

Il tribunale ha fatto anche in questo caso buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, secondo i quali, se nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificare la mancata conoscenza, in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione, l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte (Cass., 16 gennaio 2008, n. 735).

Nella specie, il Tribunale messinese ha escluso l'ipotesi di ignoranza dell'esistenza dei documenti indicati, trattandosi del libro mastro che l'ente era obbligato a possedere e a custodire, e di quietanze che erano state esplicitamente richiamate nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che ha ritenuto di doversi addebitare alla negligenza della stessa parte, e non già ad avvenimenti di carattere straordinario costituenti forza maggiore, il mancato rinvenimento degli stessi, nonché il loro

successivo ritrovamento, ormai tardivo rispetto alla possibilità di produrli in giudizio.

Il convincimento espresso sull'addebitabilità dell'ignoranza alla parte, sia perché non poteva incolpevolmente ignorare il luogo nel quale erano conservati i documenti di cui aveva la disponibilità, essendo custoditi in cassaforte, e sia per non essersi comunque attivata nel corso del giudizio per ricercarli, appare correttamente motivato sotto il profilo logico-giuridico e l'apprezzamento si sottrae alle censure che la ricorrente gli ha rivolto, contrapponendovi una diversa valutazione complessiva delle risultanze processuali e così sollecitando il Giudice di legittimità ad una inammissibile rivisitazione dei fatti dedotti.

Infine, anche il giudizio circa l'insussistenza del requisito della decisività dei documenti è insindacabile, in quanto congruamente motivato, avendo il tribunale ritenuto che essi non erano per loro natura e per il loro contenuto idonei a costituire la prova indiscutibile della sussistenza di un rapporto di lavoro saltuario ed autonomo, ma al più avrebbero potuto costituire un ulteriore elemento di conoscenza di un fatto del quale, tuttavia, l'interessato avrebbe potuto procurarsi "aliunde" la conoscenza stessa (cfr. Cass., 20 dicembre 2011, n. 27832; Cass., 28 dicembre 2011, n. 29385).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non deve essere adottato alcun provvedimento sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
